

n. 21/24 Reg. Sentenze
n. 1527/20 R.G. Tribunale
n. 5785/18 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

NI NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Angelo Di Salvatore - all'udienza pubblica del giorno 9.1.2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS

LIBERO - PRESENTE

Difensore di fiducia: OMISSIS

IMPUTATO

come da foglio allegato

Conclusione delle parti: come da verbale

con l'intervento del P.M., in persona di OMISSIS e del difensore dell'imputato OMISSIS.

IMPUTATO

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 640 c.p., perché, personalmente, ovvero in unione e concorso con altri soggetti non identificati, si intestava, ovvero offriva al propria consapevole disponibilità, ad intestarsi l'utenza telefonica OMISSIS (attivata in data 11.04.2018 e denunciata smarrita il 22.02.2019 alle ore 13:04 -subito dopo l'audizione a s.i. avvenuta alle ore 12:10 nell'ambito del presente proc. pen.-), utenza utilizzata dalla sedicente OMISSIS per la commissione di una truffa contrattuale; in particolare, sul sito per il commercio elettronico SUBITO.IT veniva pubblicato da OMISSIS l'annuncio di vendita di un IPHONE , modello X da 256 GB di colore grigio scuro, e la sedicente OMISSIS, a tanto interessata, prendeva contatti e, dopo aver raggiunto l'accordo (con l'utilizzo dell'utenza sopra indicata), abilmente induceva l' OMISSIS a spedirle il bene, trasmettendogli, a conferma dell'avvenuto pagamento del dovuto, pari a €970,00, una foto con i dati del bonifico asseritamente effettuato il 13.05.2018; di fatto, l'IPHONE veniva recapitato all'indirizzo indicato dalla acquirente (OMISSIS, con consegna a soggetto non meglio identificato,

contattato sempre all'utenza telefonica OMISSIS e che apponeva uno scarabocchio accanto al nominativo "OMISSIS"), mentre il bonifico risultava inesistente (trattandosi di documento creato ad arte).

In Montesilvano, il 15.05.2018 (giorno della consegna del bene - querela del 16.05.2018 -)

Con recidiva.

MOTIVAZIONE

In seguito a decreto di citazione a giudizio, notificato dal pubblico ministero, l'imputato è stato tratto a giudizio per aver posto in essere un delitto di truffa tramite l'acquisto on line di un telefono cellulare.

Dopo le prime udienze di differimento, si giungeva alla fase di istruttoria dibattimentale, nella quale il pubblico ministero richiedeva l'ammissione dei testimoni come da propria lista. Il difensore richiedeva l'esame dei propri testimoni e dell'imputato. Nella stessa udienza veniva esaminato il teste persona offesa. Quest'ultimo confermava i fatti per come articolati nel capo di imputazione, specificando che le trattative di compravendita sono avvenute tramite messaggi telefonici (con sim n. OMISSIS), inviando l'iban alla acquirente e ricevendo da questa la ricevuta del bonifico. Nessuna somma però veniva effettivamente spedita alla persona offesa, risultando contraffatta la ricevuta di bonifico, mentre il telefono veniva spedito.

All'udienza successiva venivano esaminati altri testimoni indicati dal pubblico ministero.

L'Ispettore OMISSIS accertava la contraffazione del bonifico. Lo stesso ufficiale di p.g. accertava che la scheda telefonica utilizzata dalla parte acquirente durante le trattative era intestata al suddetto imputato, così come un secondo telefono utilizzato alcuni giorni dopo la truffa.

Il teste OMISSIS, impegnato per la consegna del telefono quale corriere, riferiva che sulla bolla di consegna era annotato il numero telefonico OMISSIS, chiamato all'atto della consegna e sempre intestato al prevenuto.

Ogni altra risultanza processuale è risultata in linea con il certo coinvolgimento del prevenuto nella truffa in oggetto. Anche l'esame reso dal prevenuto non ha escluso tale coinvolgimento, pur evidenziando gravi patologie a carico dello stesso, con scarsa cura per la custodia della propria scheda telefonica.

Alla luce delle risultanze sopra indicate, è apparsa certa la penale responsabilità dell'imputato.

Nel contempo ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 131 bis c.p., in base al quale "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa

quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità".

E' emerso che il comportamento tenuto dal prevenuto non è stato abituale, trattandosi di un'unica condotta.

Non si ravvisa poi alcuno degli elementi previsti dal secondo comma dell'art. 131 bis c.p. che escludono la valutazione di particolare tenuità della condotta (avere agito per motivi abietti e futili, con crudeltà, adoperando sevizie, approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima o determinando, come conseguenza del reato, la morte o le lesioni gravissime di una persona).

Tenuto conto di tali modalità della condotta, deve ritenersi l'esiguità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma e deve ritenersi praticabile tale valutazione alla luce della possibile partecipazione solo in via indiretta all'illecito.

Ne consegue che il OMISSIS va mandato assolto dal reato in oggetto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 131 bis c.p. e 530 c.p.p., assolve OMISSIS dal reato allo stesso ascritto per esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Motivazione entro il 29.3.2024.

In Pescara, 9.1.2024

Il Giudice On.

Angelo Di Salvatore